

# **TI\_GERICHTE 60.2004.265 vom 13. Dezember 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-12-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2004.265](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.265)

FR: TI\_GERICHTE 60.2004.265 du 13 décembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 60.2004.265 del 13 dicembre 2004

## **Regeste**

ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio); in particolare, il sequestro probatorio serve all'acquisizione di mezzi di prova, cioè di tutte quelle cose che direttamente o indirettamente possono portare la prova della fattispecie o chiarire le circostanze. E' sufficiente una certa probabilità che l'oggetto sia direttamente o indirettamente connesso con la fattispecie penale (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 2; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2546). Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incumbenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità (REP. 1999 n. 131, 1998 n. 117 e 1996 n. 107); il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato.

### **E. 2**

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

### **E. 3**

Prima di esaminare le censure avanzate dal ricorrente, è utile fare alcune premesse pertinenti alla specificità della presente fattispecie. Occorre anzitutto non perdere di vista che il procedimento penale aperto (a seguito di due esposti) è teso alla verifica di un'ipotesi di reato. Contestualmente è pendente una procedura civile avanti la Pretura di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (inc. \_\_\_\_\_) di rendiconto nella quale il qui ricorrente è convenuto ed il

denunciante in sede penale è attore. Appare pacifico quindi che occorre mantenere chiaramente distinte le due procedure, che hanno chiaramente finalità diverse. Occorre in particolare evitare che la procedura penale collida e renda priva d'oggetto la procedura civile. Questo rischio è oggettivamente dato in relazione ad un ordine di perquisizione e di sequestro, ciò che può influire sulla modalità di esecuzione della perquisizione e del sequestro, come pure sui diritti delle parti. Nell'ottica di questo rischio devono essere anche comprese e messe in pratica le precedenti due decisioni di questa Camera.

#### **E. 4**

La censura sollevata in relazione al segreto professionale è già stata affrontata da questa Camera nella decisione del 16.2.2004 (inc. \_\_\_\_\_) e non ci sono argomenti nuovi e pertinenti che giustifichino di discostarsi da quanto già giudicato, ritenuto comunque che l'ipotesi di reato che dev'essere verificata si riferisce temporalmente al periodo successivo alle consulenze successive al defunto padre del denunciante, e quindi il sequestro, successivo alla perquisizione, dovrà attentamente distinguere tra documenti pertinenti alla consulenza successoria e quelli riferiti al patrimonio, alla sua veste giuridica e alla sua gestione.

#### **E. 5**

Non miglior sorte deve essere riferita alla censura relativa alla capacità civile del denunciante. Senza entrare nel concreto caso, l'art. 67 CPP precisa come chiunque può presentare denuncia per reati di azione pubblica. La dottrina (M. RUSCA/E. SALMINA/C. VERDA, Commento del Codice di Procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 67 CPP, p. 199), chiarisce che la facoltà di denuncia spetta anche alle persone senza l'esercizio dei diritti civili. Per questo l'argomento è irrilevante in questa sede.

#### **E. 6**

Il ricorso va pertanto respinto. Gli atti prodotti in busta chiusa sono quindi trasmessi al procuratore pubblico competente perché proceda alla perquisizione dei medesimi. Dopo averli adeguatamente esaminati, nell'ottica della verifica preliminare della sussistenza o meno dell'ipotesi di reato ventilata con i due esposti, deciderà quali documenti siano utili all'inchiesta e debbano esser conseguentemente rimanere sequestrati, e quali non siano di nessuna utilità. Per quanto ricordato al punto 3 della presente decisione, si giustifica una limitazione dei diritti della parte denunciante/civile di accedere agli atti, per evitare la sovrapposizione indebita tra procedura civile e quella penale. La limitazione è tanto più giustificata in considerazione del fatto che ci si trova nella fase iniziale della procedura, nelle informazioni preliminari. Nel caso in cui gli accertamenti preventivi del procuratore pubblico in sede di informazioni preliminari escludessero la commissione di reati, il dissequestro potrà riguardare tutta la documentazione. Per questi motivi, richiamati gli art. 157 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi CHF 650.- (seicentocinquanta), sono poste a carico dell'avv. \_\_\_\_\_ RI 1, \_\_\_\_\_, che rifonderà a \_\_\_\_\_ PI 2, \_\_\_\_\_, CHF 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 patrocinato da: PA 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.